

**DELIBERAZIONE 5 DICEMBRE 2017
823/2017/E/EEL**

**CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE DEL
DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO (DELIBERAZIONE 102/2017/E/EEL) RISPETTO A
STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI
DISPACCIAMENTO (PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ
342/2016/E/EEL) E DEL RELATIVO ALLEGATO B**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 5 dicembre 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR 244/01);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111);
- il vigente Testo Integrato in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - *Settlement* (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 444/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2017, 102/2017/E/EEL (di seguito: 102/2017/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2017, 177/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2017, 526/2017/E/EEL.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha avviato una serie di procedimenti, di natura individuale, per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volti a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e del servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull’andamento di tali mercati (di seguito: procedimenti 342/2016/E/EEL);
- nell’ambito dei procedimenti 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha adottato, nei confronti della società individuata nell’Allegato A al presente provvedimento individuale (di seguito: Società), il provvedimento prescrittivo 102/2017/E/EEL, riconoscendo alla medesima, all’articolo 3 del deliberato, la facoltà di trasmettere, entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento, ulteriori elementi utili a rivedere quanto definito nell’Allegato B al provvedimento;
- la Società si è avvalsa di tale facoltà, trasmettendo una nota in data 30 marzo 2017 (prot. Autorità 12832 del 31 marzo 2017).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- i rilievi di natura giuridico-procedimentale, avanzati dalla Società nell’ambito del procedimento a suo carico, esulano dall’oggetto del presente provvedimento che ha unicamente la finalità di rivedere l’applicazione della misura prescrittiva definita nella deliberazione 102/2017/E/EEL, in considerazione degli elementi fattuali forniti dalla Società medesima;
- con riferimento a questi ultimi, la Società ha evidenziato, tra l’altro:
 - i. la sua condizione di *start up*, avendo avviato l’attività compravendita all’ingrosso di energia elettrica all’inizio del 2016 ed essendo tuttora alla ricerca di alleanze solide per crescere nel mercato *retail*;
 - ii. la conseguente esigenza di acquisire competenze per gestire in modo efficace le attività derivanti dal contratto di dispacciamento e di trasporto in essere, connesse alla problematiche di reperire le risorse finanziarie a supporto delle attività di acquisto della materia prima e dei servizi;
 - iii. la mancanza di adeguati sistemi informatici a supporto delle attività in quanto i ridotti margini conseguiti dall’azienda non avrebbero consentito di fare investimenti significativi in quest’area;
 - iv. le caratteristiche del portafoglio composto da piccolissimi consumatori (residenziali e piccole imprese) con larga distribuzione geografica nonché le asserite criticità della sua gestione, tra cui la difficoltà di

programmare prelievi dipendenti soprattutto dalle condizioni meteorologiche in continuo divenire, l'impossibilità di ricevere stime attendibili dai clienti sui loro consumi attesi, il forte *turnover* della clientela, ecc.;

- in tale contesto, la Società avrebbe cercato di minimizzare i costi di fornitura ai clienti finali in una logica di gestione del rischio e ottimizzazione del portafoglio;
- a conferma dell'assenza di intenti speculativi nell'attività di programmazione, la Società evidenzia, inoltre, di aver continuato a incrementare il proprio portafoglio clienti anche dopo l'entrata in vigore della delibera 444/2016/R/EEL, pur in presenza di perdite derivanti dall'applicazione della nuova disciplina degli oneri di sbilanciamento;
- infine, la Società sostiene di aver contribuito alla riduzione dei costi sostenuti da Terna per il bilanciamento della rete, attraverso sbilanciamenti controfase rispetto al sistema e che non esisterebbe alcuna evidenza del nesso di causalità tra le condotte contestate alla Società e l'incremento del corrispettivo di cui all'articolo 44 della deliberazione 111 (di seguito: corrispettivo *uplift*); anzi, su quest'ultimo avrebbero inciso, in particolare, le strategie di offerta, nell'area di Brindisi, degli utenti di dispacciamento titolari di unità abilitate, stando anche ai procedimenti avviati nel 2016 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- non si ravvisano elementi di novità per rivedere il contenuto del provvedimento prescrittivo e quanto riportato nell'*Allegato B* alla deliberazione 102/2017/E/EEL in quanto le osservazioni presentate dalla Società non risultano dirimenti rispetto alle determinazioni assunte con il suddetto provvedimento; infatti:
 - i. un operatore che intende affacciarsi nella compravendita all'ingrosso dell'energia elettrica è tenuto al rispetto della regolazione (di cui fanno parte i principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza di cui all'articolo 14.6 della deliberazione 111), indipendentemente dall'esperienza acquisita nel settore, dalla strumentazione e dalle risorse finanziarie a disposizione e dalla dinamica del numero di punti di prelievo rientranti nel suo portafoglio; in particolare, come ampiamente evidenziato nella deliberazione 102/2017/E/EEL, l'onere di una programmazione diligente compete proprio all'utente del dispacciamento in quanto soggetto chiamato ad una cooperazione fattiva con Terna per un'efficiente erogazione del servizio di dispacciamento;
 - ii. non hanno rilievo le difficoltà lamentate dalla Società per la previsione dei consumi dei clienti di piccole dimensioni (cosiddette utenze profilate) che rappresentano la parte più rilevante del portafoglio della stessa; per tali clienti l'utente del dispacciamento si vede attribuita, ai

sensi del TIS, una quota predefinita ex-ante del prelievo residuo di area e, in tale ottica, è tenuto, quindi, a programmare il prelievo residuo di area complessivo (prescindendo dai prelievi effettivi dei propri clienti finali);

- iii. con riferimento alle condotte di programmazione “controfase” adottate dalla Società, è vero che, in assenza di distorsioni, un meccanismo *single pricing*, quale quello in vigore per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi nel periodo oggetto del presente provvedimento, premi gli sbilanciamenti discordi rispetto allo stato del sistema, favorendo, il riequilibrio del sistema stesso; tuttavia, come evidenziato in diverse occasioni dall’Autorità, la disciplina degli sbilanciamenti non era sempre in grado di fornire segnali di prezzo coerenti con il reale stato, lungo o corto, del sistema elettrico, anzi, in diversi casi, la scarsa significatività dei prezzi di sbilanciamento ha favorito arbitraggi che si sono rivelati causa di oneri significativi in capo al sistema elettrico; pertanto anche rispetto alla scelta di programmazione dei prelievi adottata dalla Società, volta ad assumere una posizione tendenzialmente lunga, si rimarca che l’utente del dispacciamento è comunque tenuto a contenere i propri errori di programmazione al fine di rispettare quanto più possibile il proprio programma vincolante; ciò non esclude a priori la possibilità per lo stesso di svolgere attività di ottimizzazione del proprio portafoglio o di perseguire strategie di acquisto per la minimizzazione dei propri rischi, purchè tali attività rimangano entro i canoni di correttezza;
 - iv. non costituisce, quindi, giustificazione valida la presunta assenza di intenzioni speculative, testimoniata, secondo la Società, dalla costante crescita della sua base clienti anche in presenza delle disposizioni di cui alla deliberazione 444/2016/R/EEL che hanno aggravato la regolazione economica degli sbilanciamenti effettivi; la decisione dell’Autorità sull’adottare o meno un provvedimento prescrittivo si fonda, infatti, sull’accertamento di sbilanciamenti anomali; l’effettivo vantaggio economico ha, invece, rilievo solamente per la quantificazione della prescrizione stessa;
 - v. invero i prezzi di sbilanciamento sono determinati dalle condotte assunte dagli utenti del dispacciamento con riferimento alle unità di produzione abilitate, condotte sulle quali la Società non aveva (e non ha tuttora) alcun controllo; tuttavia, come evidenziato nella deliberazione 102/2017/E/EEL, il corrispettivo *uplift* dipende da una molteplicità di fattori, ivi inclusi i volumi di sbilanciamento effettivo dalla cui osservazione trae origine il procedimento avviato a carico della Società e di cui al presente provvedimento;
- l’Autorità ha, tra l’altro, fornito motivazioni esaustive e puntuali sullo stesso tipo di osservazioni presentate da altri utenti del dispacciamento in procedimenti analoghi e si limita quindi a ribadire, coerentemente, un orientamento già espresso e ampiamente consolidato.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno confermare, come specificato in motivazione, il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 102/2017/E/EEL e il contenuto del relativo Allegato B, ai sensi dell'articolo 4 della medesima

DELIBERA

1. di confermare, come specificato in motivazione, il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 102/2017/E/EEL e il contenuto del relativo Allegato B, ai sensi dell'articolo 4 della medesima, in ragione dell'irrelevanza degli elementi fattuali trasmessi dalla Società;
2. di notificare il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A, alla Società e a Terna;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it; la pubblicazione dell'Allegato A è differita al momento in cui saranno stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutti i procedimenti sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL.

5 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni